

Proposta N° 364 / Prot.

Data 4/11/2015



Comune di Alcamo

PROVINCIA DI TRAPANI

Copia deliberazione del Commissario Straordinario

(Decreto Presidente della Regione Siciliana N. 528/GAB del 19/06/2015)

N°330 del Reg. Data 04/11/2015	OGGETTO :	Lite Socim S.p.a c/Comune di Alcamo – dinnanzi il Tribunale di Palermo Sezione Specializzata per le imprese – Autorizzazione a resistere in giudizio –Nomina legale.
Parte riservata alla Ragioneria Bilancio _____ ATTO n. _____ Titolo _____ Funzione _____ Servizio _____ Intervento _____ Cap. _____		NOTE Adottata con i poteri della Giunta Comunale Immediata esecuzione X SI <input type="checkbox"/> NO

L'anno duemilaquindici, il giorno quattro del mese di novembre alle ore 19,30 nella sala delle adunanze del Palazzo Comunale il Commissario Straordinario Dr. Giovanni Arnone ha adottato la deliberazione in oggetto, con i poteri della Giunta Municipale con la partecipazione del Segretario Generale del Comune Dr. Cristofaro Ricupati.

Il Responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della L.R. 10/91, propone la seguente deliberazione avente ad oggetto: **Lite Socim S.p.a S.r.l. c/Comune di Alcamo – dinnanzi Tribunale di Palermo Sezione Specializzata per le imprese – Autorizzazione a resistere in giudizio –Nomina legale.**

Visto l'atto di citazione proposto dall'Impresa SOCIM S.p.a. con sede legale in San Sebastiano al Vesuvio (NA) alla via Degli Artigiani n. 32/34 in persona del legale rapp.te p.t. Geom. Antonio De Rosa rappresentato e difeso dagli Avv.ti Salvatore Della Corte, Luca Ruggiero e Fabio Ruggiero, notificato a questo Ente in data 03/07/2015 e acquisito agli atti di questo Ente il 03/07/2015 prot n 30155., con il quale ha convenuto in giudizio il Comune di Alcamo, innanzi al Tribunale di Palermo, Sezione Specializzata per le imprese, per l'udienza del 23 novembre 2015 di chiedere il risarcimento per i danni ed i maggiori oneri subiti nonché la possibilità di chiedere la risoluzione del contratto d'appalto dichiarando il valore della controversia superiore a € 520.000,00;

Che si rende, pertanto, opportuno e necessario costituirsi nel giudizio de quo al fine di tutelare gli interessi di questo Ente.

Considerato che:

- con Deliberazione di G. M. N. 224 del 03/08/2011 si approvava il progetto esecutivo del programma di riqualificazione urbana aree S. Anna e S. Ippolito finalizzato ai contratti per alloggi a canone sostenibile per l'importo complessivo di €. 8.374.037,71 la Deliberazione di G.M. n° 194 del 28-06-2013 con la quale si approvava lo schema di protocollo d'intesa tra il Comune di Alcamo e lo I.A.C.P per l'esecuzione del servizio di Direzione lavori, contabilità lavori;
- con contratto d'appalto n° 9186 di Rep. del 15-10-2014 i lavori di che trattasi sono stati affidati alla ditta SOCIM S.p.a. per un importo contrattuale € 3.595.969,74 al netto del ribasso d'asta del 38,8730%, più € 183.969,94 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per complessivi € 3.779.939,68;
- con Verbale di Consegna Parziale n° 1 del 27-11-2014 e Verbale di Consegna Parziale n° 2 del 10-02-2015 si consegnavano parzialmente i lavori di che trattasi.

Ritenuto opportuno dover procedere, pertanto, alla nomina del legale che rappresenti e difenda il Comune di Alcamo, e che tale nomina può essere conferita all'avvocato di ruolo presso questo Ente, avvocato Giovanna Mistretta conferendole ogni ampio mandato di legge in ogni fase, stato e grado di lite con espressa autorizzazione alla chiamata di terzo, alla proposizione di domanda riconvenzionale, all'impugnazione autonoma di eventuale provvedimento cautelare lesivo degli interessi dell'Ente, ciò con tutti i poteri di legge e con espressa facoltà di transigere e conciliare, previa autorizzazione, quest'ultima facoltà da sottoporre al vaglio della Commissione Straordinario.

Vista la L.R. n. 16 del 15/03/1963 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'allegato parere in ordine alla sola regolarità tecnica ex art. 49 D.Lgs 267/2000 recepito dall'art.1 comma 1 lett. i) della L.R. 48 del 11/12/1991, così come novellato dall'art. 12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000, espresso dal Dirigente del Settore Tecnici Manutentivi ed Ambientali e dal Dirigente dell'Avvocatura Comunale e parere contabile espresso dal Dirigente del Settore Servizi Economico – Finanziari, pareri che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione.

PROPONE DI DELIBERARE

1. **di autorizzare** il Comune di Alcamo, in persona del suo legale rappresentante pro- tempore Commissario Straordinario Dr. Giovanni Arnone, per i motivi espressi in narrativa a costituirsi nella causa di cui in premessa promossa dalla ditta SOCIM S.p.a. con sede legale in San Sebastiano al Vesuvio (NA) alla via Degli Artigiani n. 32/34;
2. **di nominare** legale del Comune di Alcamo, l' avvocatessa Giovanna Mistretta conferendo alla stessa, ogni più ampio mandato di legge in ogni fase, stato e grado della lite, con espressa autorizzazione alla chiamata di terzo, alla proposizione di domanda riconvenzionale, all'impugnazione autonoma di eventuale provvedimento cautelare lesivo degli interessi dell'Ente, ciò con tutti i poteri di legge e con espressa facoltà da sottoporre al vaglio del Commissario Straordinario;
3. **di volere** dichiarare ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 44/91, il presente atto immediatamente esecutivo;
4. **di dare atto** che il presente provvedimento dopo il successivo inserimento nella relativa raccolta sarà pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 gg consecutivi nonché sul sito istituzionale del Comune di Alcamo www.comune.alcamo.tp.it ai sensi della L.R. n. 22/2008.

...Il Responsabile di Procedimento



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la superiore deliberazione avente per oggetto: Lite Socim S.p.a S.r.l. c/Comune di Alcamo - dinnanzi Tribunale di Palermo Sezione Specializzata per le Imprese - Autorizzazione a resistere in giudizio - Nomina legale.

- Ritenuto di dover procedere alla sua approvazione;
- Visti i pareri resi ai sensi di legge;
- Visto l'O.EE.LL. vigente in Sicilia;

(1)

DELIBERA

Approvare la superiore proposta di deliberazione avente per oggetto : Lite Socim S.p.a S.r.l. c/Comune di Alcamo - dinnanzi Tribunale di Palermo Sezione Specializzata per le Imprese - Autorizzazione a resistere in giudizio - Nomina legale.


Contestualmente

Ravvisata l'urgenza di provvedere;
Visto l'art. 12 della L.R. 44/91;


DELIBERA

dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

(1) viste le dichiarazioni congiunte a firma dell'avv. Mistrotte e avv. Palermo relative ai termini ex art. 167 c.p.c. non rispettati nel caso de quo.

Il Segretario Generale


IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dr. Giovanni Arnone



Al Commissario straordinario

Il richiedente alla proposta di del'2000
n. 364 del 4.11.2015, per il
non è mancato, o: fin' di giorni; alcune
attività da esercitare entro i 20 gg. Lib.
di cui all'art. 167 c.p.e., la proposta
in oggetto però non esiste
Alcorno 2. 4.11.2015

Dr. Giovanni Arnone

Autore

All. alla delibera
n. 330 del 04/11/2015

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dr. Giovanni Arnone



Proposta di deliberazione della giunta comunale avente per oggetto: **Lite Socim S.p.a c/Comune di Alcamo – dinnanzi Tribunale di Palermo Sezione Specializzata per le Imprese – Autorizzazione a resistere in giudizio –Nomina legale.**

Pareri ex art. 1, comma 1, lett. i), punto 01 della L.R. 48/91 e s.m.i.

I sottoscritti il Responsabile il Settore Servizi Tecnici Manutentivi ed Ambientali e il Dirigente l'Avvocatura Comunale

Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni;

Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento, secondo quanto previsto dalla L. 241/90 come modificata dalla L. 15/2005 e s.m.i.

Ai sensi dell'art.1, comma 1, lett. i) punto 01 della L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Alcamo, li 2.11.2015

Il Dirigente Avvocatura Comunale
Avv. Giovanna Mistretta

Il Dirigente di Settore

Il sottoscritto Dirigente del Settore Servizi Economico- Finanziari.

Vista la Legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame allo strumento finanziario;

Ai sensi dell'art.1, comma 1 lett. i) punto 01 della L.R. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Alcamo, li 04 NOV 2015

Il Dirigente di Settore

Il Direttore di Ragioneria
(Dr. Sebastiano Luppino)

Gabr.

STUDIO LEGALE DELLA CORTE
Via San Carlo n.32 - 80133 - Napoli
Via Vittorio Veneto n.288/A - 80145 - Napoli
Tel/Fax 081/5853345 - 5852946 - 4203176



TRIBUNALE DI PALERMO

Sezione Specializzata per le Imprese

ATTO DI CITAZIONE

CITTA DI ALCAMO
POSTA IN ARRIVO

REP. 638

30155

- 3 LUG. 2015

Assegnate al Settore

Segretario Generale

3 LUG. 2015

La **Socim S.p.A.** (P.IVA 01295541211), con sede legale in San Sebastiano al Vesuvio (NA) alla Via degli Artigiani n.32/34, in persona del legale rapp.te p.t., Geom. Antonio De Rosa, rapp.to e difeso - giusta procura a margine del presente atto - dagli avv.ti Salvatore Della Corte (DLLSVT66E06F839G, salvatore@avvocatinapoli.legalmail.it), Luca Ruggiero (RGGLCU77R09F839K, luca@avvocatinapoli.legalmail.it) e Fabio Ruggiero (RGGFBA80P27F839T, fabio@avvocatinapoli.legalmail.it), con i quali elett.te domicilia, presso lo studio dell'avv. Venera Micciche (MCCVNR75C59H163A - veneramicciche@pecavvpa.it), in Palermo, alla Via Houel n.24 (i sottoscritti procuratori dichiarano, ai sensi dell'art.176 c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni via fax al numero 081/5853345), espone quanto segue:

1. - Il Comune di Alcamo ha indetto gara d'appalto per l'aggiudicazione dei lavori di "Riqualificazione urbana delle aree S. Anna e S. Ippolito finalizzato ai contratti per alloggi a canone sostenibile", per l'importo a base d'asta di €.5.882.784,61 (IVA esclusa), di cui €.183.969,94 per oneri per la sicurezza (all.1).

L'appalto in parola si sostanzia in tre interventi, simultanei e contemporanei, su diversi ed indipendenti fronti, ovvero:

1. ristrutturazione Villaggio Regionale (n°3 palazzine site in via Ruisi);
2. realizzazione di un edificio per 21 alloggi e garage, in contrada S. Ippolito;

Avv. Fabio Ruggiero
Avv. Salvatore Della Corte
Avv. Luca Ruggiero
Vi nomino e costituisco miei Avvocati e Procuratori nella presente procedura, in ogni stato e grado, con ogni facoltà di legge, comprese quelle di transigere, rinunciare, proporre impugnazione, motivi aggiunti, domande riconvenzionali e chiamare terzi in causa senza bisogno di ulteriore ratifica, delegandoVi espressamente a sottoscrivere per me il presente ed ogni altro atto del procedimento.
Eleggo domicilio con Voi in Palermo alla Via Houel n.24 c/o avv. Venera Micciche
Dichiaro, inoltre, ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto Legge n.196/03 di essere stato edotto che i dati personali richiesti direttamente oppure raccolti verso terzi verranno utilizzati ai soli fini del presente incarico. Acconsento pertanto al loro trattamento e prendo atto che lo stesso avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alla finalità dell'incarico.

SOCIM S.p.A
L'Amministratore
Unico

per autenticità
[Signature]

Borlante

STUDIO LEGALE DELLA CORTE

3. ristrutturazione *ex Carcere* sito in Via Sen. F. Parrino (con edificazione di nuovo edificio e ristrutturazione aree esistenti).

La società istante, in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla *lex specialis* di gara, ha partecipato alla detta procedura concorsuale, risultandone aggiudicataria, con un ribasso del 38,8730%.

Il Comune di Alcamo, con Determinazione Dirigenziale n.966 del 14.5.2014, ha aggiudicato, in via definitiva, i lavori *de quibus* alla società istante (**all.2**).

Solo in data 15.10.2014, ovvero a distanza di ben cinque mesi dal detto provvedimento di aggiudicazione definitiva (e cioè, ben oltre il termine massimo di sessanta giorni contemplato dall'art.11, co.9, D.lgs. 163/2006), è stato consentito all'impresa di stipulare il contratto d'appalto rep. n.9186 (**all.3 e 4**), per un importo netto di aggiudicazione di €.3.779.939,68 (IVA esclusa; oneri della sicurezza inclusi), con termine di esecuzione dei lavori fissato in *"giorni 730 (settecentotrenta), naturali, successivi e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori"*.

Successivamente, con Verbale di consegna parziale n.1 del 27.11.2014 (**all.5**), il Comune committente ha consegnato alla *Socim S.p.A.* il solo alloggio sito al piano 1°, palazzina C del Complesso denominato Villaggio Regionale, sito in Alcamo (TP) alla Via Giuseppe Ruisi n.7 (cioè, al fine di ristrutturare l'appartamento medesimo, per ivi trasferirvi il nucleo familiare della sig.ra Mancina Silvana, e così tenere libera un'intera ala del fabbricato, per consentire l'esecuzione delle relative lavorazioni) nonché le aree di sedime di Contrada Sant'Ippolito al solo fine di delimitare e ripulire le stesse, non potendo procedersi all'esecuzione dei lavori in mancanza delle necessarie autorizzazioni delle competenti Autorità in

STUDIO LEGALE DELLA CORTE

tema di Valutazione Impatto Ambientale (VIA) e Valutazione Ambientale Strategica (VAS).

Al riguardo, preme evidenziare che le dette operazioni di consegna sono avvenute in mancanza dell'indefettibile presupposto della nomina del Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, il cui incarico al Geom. Antonio Mirrione è stato conferito solo in data 12.12.2014 (**doc.29**), sebbene quest'ultimo sia incredibilmente (?) intervenuto in sede di consegna (**doc.5**).

La Socim S.p.A. ha, comunque, prontamente eseguito le limitate lavorazioni, come attestato con *"verbale di presa in consegna anticipata e parziale dell'opera"* del 19.2.2015 (**doc.6**), all'uopo sopportando costi per lo smaltimento dei rifiuti edili, dei mobili e suppellettili presenti nei locali consegnati (**doc.7**), nonché per l'esecuzione di ulteriori attività edilizie (realizzazione di n°2 pareti) non previste in progetto ma necessarie per l'accertata difformità dello stato dei luoghi rispetto alle previsioni progettuali; il tutto per **€.20.430,25** [di cui €.17.745,62 per lavori come da contratto (al netto del ribasso d'asta - **doc.8**), €.1.978,87, per attività di sgombero dell'appartamento; €.705,76 per realizzazione di opere aggiuntive - **doc.7**].

Il Comune di Alcamo, *"venute meno le condizioni ostative in merito al VIA/VAS per la costruenda palazzina di C.da S. Ippolito"*, ha proceduto ad ulteriore consegna parziale, in data 10.2.2015 (**doc.9**), limitatamente alla disposta verifica, da parte dell'appaltatore Socim S.p.A., dei calcoli sismici da depositare al Genio Civile; attività, quest'ultima, propedeutica all'inizio dei lavori.

La Socim S.p.A., in ossequio alle disposizioni impartite dalla D.L., ha tempestivamente provveduto alla verifica progettuale dell'intera struttura

STUDIO LEGALE DELLA CORTE

da edificare in contrada S. Ippolito, a mezzo di tecnico di propria fiducia, che ha rilevato numerose consistenti carenze del progetto, precludenti il deposito al Genio Civile, e quindi l'avvio stesso dei lavori; dette gravi carenze sono state prontamente e compiutamente rappresentate al Comune di Alcamo, con nota del 25.2.2015 (**doc.10**), ad oggi, priva di qualsivoglia seguito da parte dell'Ente committente, che non ha fornito i chiarimenti o le soluzioni progettuali richieste e necessarie.

Ad ogni buon conto, preme evidenziare che - in disparte ogni rilievo in ordine alle dette criticità - l'inizio dei lavori *de quibus* era, alla detta data, in ogni caso precluso dalla mancanza della nomina del Collaudatore Statico dell'opera, figura indispensabile ai fini del deposito dei calcoli strutturali, propedeutico - come detto - all'avvio dei lavori; nomina, quest'ultima, effettuata dalla S.A. solo in data 3.4.2015 (**doc.11**).

Da ultimo, con comunicazione a mezzo pec del 4.6.2015 (**doc.12**), il Comune committente ha convocato la società attrice, per il successivo 11, per la consegna definitiva di tutte le aree.

In occasione delle dette operazioni, però - da un lato - è stata irragionevolmente obliterata *in toto* la consegna delle ulteriori aree interessate anch'esse dalla realizzazione dei lavori *de quibus* (ovvero le tre palazzine del Villaggio Regionale), indisponibili perché ancora occupate da persone e cose; dall'altro, la D.L. non ha potuto non constatare, con riguardo all'edificio denominato *ex carcere*, **"l'impossibilità all'effettuazione di tale consegna, in considerazione del fatto che sia i locali che le aree di pertinenza risultavano interamente occupate da persone e cose (suppellettili, mobilie, attrezzature informatiche, etc.) e diversi materiali depositati nelle aree di pertinenza"**, rinviando *"ad ulteriore data da fissare nelle more che l'Ente*

App
del
del
Sta
co
vu
S
c
l

Appaltante provveda a liberare il cantiere, ai sensi e per gli effetti dell'art.154 del DPR 207/2010, ed a rendere quindi possibile l'avvio dei lavori" (docc.13 e 28).

Sta di fatto che, in spregio alle incontrovertibili disposizioni della D.L., correlate alla dichiarata ineludibilità della consegna delle aree libere e vuote da persone e cose, ai fini dell'inizio dei lavori, il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, ha comunicato alla attrice, in pari data, che gli uffici tecnici del Comune di Alcamo, siti nei locali dell'ex carcere, continueranno ad essere occupati ed utilizzati dal personale comunale "per tutta la durata dei lavori", invitando l'appaltatore a redigere la correlata integrazione del Piano Operativo della Sicurezza (POS) (doc.14).

Una tale inaudita imposizione, è stata oggetto di immediata contestazione da parte della *Socim S.p.A.*, perché in aperta violazione delle previsioni contrattuali e progettuali che contemplano la disponibilità dell'intera area del complesso denominato *ex carcere*, quale area di cantiere da consegnare all'impresa, libera e vuota da persone e cose; ciò soprattutto in ragione delle ineliminabili gravi interferenze dell'edificio che la Stazione appaltante pretende di continuare ad occupare, con l'esecuzione dei lavori affidati alla *Socim S.p.A.*; interferenze non gestibili, attesa l'enorme mole di lavoro strutturale edificatoria che circonda lo stesso. È oltremodo evidente che, realizzare fondazioni della profondità di oltre un metro, di quelle del preesistente edificio di cui si discute, totalmente contigue all'edificio occupato, ovvero realizzare solai al di sopra dell'impronta dell'edificio occupato, con la presenza simultanea di impiegati ed operatori, non è logicamente e tecnicamente possibile, così come è impossibile garantire la continuità dei servizi all'interno dell'edificio, dovendo effettuare ingenti operazioni di scavo intorno ad esso, che giocoforza incidono sui relativi

STUDIO LEGALE DELLA CORTE

sottoservizi (fognature, rete dati, acqua, elettricità, etc.,).

Del pari, si è contestata l'assurda ed apodittica richiesta del CSE di integrazione del POS, al paventato fine di superare le dedotte criticità; evidente è, al riguardo, l'erronea e superficiale interpretazione in tema di sicurezza, in quanto non si versa in tema di modalità operative di cantiere, bensì di innovata soluzione progettuale che deve essere processata attraverso studi, calcoli, verifiche, etc., così come previsto dall'art.93, co.5, del D.Lgs. 163/2006, che porteranno ad un nuovo Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), a valle del quale potrà - a tutto concedere - redigersi un nuovo e diverso Piano Operativo di Sicurezza (POS) (docc.15 e 16).

2. - A fronte della perdurante insostenibile situazione di stallo determinata dall'inusitata condotta serbata dalla Stazione appaltante, la *Socim S.p.A.*, con atto stragiudiziale del 23.6.2015, ha ancora una volta - purtroppo, invano - invitato e diffidato il Comune di Alcamo ad ottemperare alle elementari obbligazioni poste a carico di esso committente, al fine di superare tutti gli ostacoli esistenti per il compiuto inizio dei lavori (doc.17).

3. - L'insostenibile situazione ingenerata dalla condotta del Comune di Alcamo ha, pertanto, costretto la società istante a determinarsi per la risoluzione del contratto per grave inadempimento della committente medesima, la quale, incurante degli obblighi contrattuali assunti e delle ragioni dell'impresa, a distanza di ben 270 giorni dalla sottoscrizione del contratto, un periodo pari al 40% dell'intero tempo contrattuale, non ha mai provveduto a consegnare le aree oggetto dei lavori libere da persone e cose; addirittura pretendendo, oggi, l'esecuzione dei lavori con la contemporanea presenza degli utenti, ciò in totale difformità alle

previst

Ancon

affet

norr

prec

Civi

dell

All

de

ris

Pa

d

r

k

I

!

STUDIO LEGALE DELLA CORTE

previsioni progettuali e contrattuali.

Ancora, la Committente ha posto a base di gara un progetto esecutivo affetto da gravi carenze anche con riguardo al rispetto della normativa antisismica, e non vi ha, neppure, mai avviato, così precludendo il deposito del detto progetto esecutivo al competente Genio Civile e difettando, oltre ogni ragionevole previsione di tempo, dell'ineludibile nomina del Collaudatore Statico dell'opera.

Alle rilevate criticità di ordine tecnico e pratico, preclusive dell'esecuzione degli interventi di realizzazione della palazzina in contrada S. Ippolito e di ristrutturazione del complesso denominato *ex Carcere*, sito in Via Sen. F. Parrino, si aggiunge infine la - di per sé dirimente - mancata consegna delle aree necessarie per la realizzazione degli interventi di ristrutturazione del Villaggio Regionale, ancora oggi, incredibilmente indisponibili ai lavori in quanto occupate da utenti.

In definitiva, tutte le opere nel loro complesso sono ineseguibili, poiché:

a) per l'area S.Ippolito i vizi progettuali impediscono ogni attività;

b) per l'area ex Carcere la mancata consegna e l'occupazione delle aree, in uno alle erronee previsioni progettuali impediscono ogni attività;

c) per l'area Villaggio Regionale la mancata consegna originata dall'occupazione dei locali impedisce ogni attività.

A nulla sono valse le indicazioni fornite dall'impresa per le riscontrate reiterate carenze progettuali (docc.10 e 17), non avendo ricevuto alcun riscontro dal Comune committente.

3.1. - A tutto quanto sopra aggiungasi che anche la "progettazione impiantistica" di tutti e tre gli interventi oggetto di appalto è palesemente

carente.

In particolare, per gli interventi di "Ristrutturazione palazzine villaggio regionale" e "Realizzazione nuova palazzina contrada S. Ippolito":

- il **progetto degli impianti elettrici e speciali**, seppur presente, non è redatto a livello esecutivo, ai sensi dell'art.93, comma 5, D.Lgs.163/2006; mancano, infatti, i riferimenti ai quadri elettrici e le indicazioni dei circuiti delle singole linee.
- per l'**impianto idrico-sanitario e riscaldamento** non sono presenti i necessari layout delle schemature acqua sanitaria e riscaldamento, né il dimensionamento, né il percorso delle tubazioni; è appena abbozzata l'ubicazione della caldaia ed il posizionamento della colonna fecale; non è presente lo scarico di condensa caldaia, non è presente la colonna montante del metano; in definitiva, **il progetto degli impianti idrico-sanitari e di riscaldamento non è presente.**

Per quanto riguarda il "Complesso ex Carcere":

- il **progetto degli impianti elettrici e speciali**, seppur presente, non è redatto a livello esecutivo, ai sensi dell'art.93 comma 5 del D.Lgs.163/2006; mancano, infatti, i riferimenti ai quadri elettrici e le indicazioni dei circuiti delle singole linee.
- per l'**impianto idrico-sanitario e riscaldamento** non sono presenti i necessari layout delle schemature acqua sanitaria e riscaldamento, né il dimensionamento né il percorso delle tubazioni, è appena abbozzata l'ubicazione della caldaia ed il posizionamento della colonna fecale, non è presente lo scarico di condensa caldaia, non è presente la colonna montante del metano, manca il dettaglio dell'ubicazione della presa acqua sanitaria e del recapito fognario; in definitiva **il progetto degli impianti idrico-sanitari e di riscaldamento non è presente.**

- per l'**impianto antincendio**: manca il dimensionamento di tutte le tubazioni, manca il collegamento alla vasca antincendio, manca il gruppo di pressione e l'ubicazione della centrale antincendio, manca la capacità degli estintori. In definitiva, il progetto dell'impianto antincendio non è presente.
- per l'**impianto di condizionamento** il progetto non è dettagliato nei percorsi e presenta uno schema funzionale di tipo preliminare, mancando del tutto i particolari di installazione.

Tutto ciò senza mancare di rilevare l'ulteriore anomalia della procedura rappresentata dalla mancanza, a tutt'oggi, della nomina del Direttore operativo per le opere strutturali.

4. - Per tutto quanto innanzi, risulta oltremodo provato il grave inadempimento dell'Ente committente, determinante la declaratoria di risoluzione contrattuale per fatto e colpa del medesimo, in quanto lo stesso non solo è venuto meno al suo fondamentale obbligo di fornire all'impresa un progetto concretamente eseguibile, ma ha altresì violato l'obbligo di cooperazione che impone di adoperarsi con estrema tempestività, onde ovviare alle carenze originarie del progetto.

Al riguardo, la mancata predisposizione di un progetto realmente esecutivo integra - considerata unitariamente con gli altri illeciti comportamenti della committente - quell'inadempimento di non scarsa importanza che costituisce l'indispensabile presupposto per la risoluzione in danno del contratto.

Il costante orientamento giurisprudenziale ha chiarito che non è di scarsa importanza l'inadempimento che si sia verificato con riguardo alle obbligazioni primarie ed essenziali del contratto (Cass. Civ., sez. III, 23 gennaio 2006, n.1227; Cass. Civ., sez. III, 18 novembre 2005,

n.24460; Cass. Civ., sez. III, 1° ottobre 2004, n.19652; Cass. Civ., sez. III, 28 luglio 2004, n.14234; Cass. Civ., 30 marzo 1990, n.2616), e che la consegna all'appaltatore di un progetto realmente esecutivo - così come quella delle aree per la realizzazione delle opere - deve ritenersi obbligazione essenziale del committente (in tal senso, soprattutto la giurisprudenza arbitrale; per tutti: Coll. Arb. Roma 26 febbraio 2002; nonché *Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici*, determinazione n.4 del 31 gennaio 2001).

Nel caso di specie, pertanto, il comportamento del Comune di Alcamo, oltre che palesemente violativo della disciplina normativa dettata in materia, si pone in stridente contrasto col generico obbligo di cooperazione gravante sullo stesso, al fine di garantire l'appaltatore nell'estrinsecazione della sua capacità produttiva, eliminando ogni impedimento ed assicurando la piena ed integrale disponibilità delle aree (cfr. Lodo, Roma n.69/2006, 87/2006 66/2006 - Arch. Giuri. OO.PP. n.72/2007).

Conclamata e pacifica giurisprudenza ha affermato che, in caso di violazione del generico obbligo di cooperazione gravante sulla Stazione Appaltante e di violazione del tempestivo adempimento di incombenze poste a carico della stessa, sussiste la responsabilità dell'Ente, con il conseguente obbligo di risarcire ed indennizzare l'appaltatore per i danni ed i maggiori oneri subiti, nonché la possibilità per quest'ultimo di chiedere la risoluzione del contratto per inadempimento.

Nel caso di specie, la mancata cooperazione da parte della convenuta ha posto la società istante in un'inaccettabile situazione di limbo e di inattività, protrattasi oltre ogni ragionevole lasso di tempo (pari ad oltre un terzo della durata contrattuale), non consentendole di eseguire i

lavor

2.2.2

5. -

nelli

soci

inte

del

esi

se

a)

co

c

t

c

STUDIO LEGALE DELLA CORTE

lavori nei modi e tempi stabiliti (cfr. Collegio Arbitrale Roma, Lodo 2.2.2009 n.17).

5. - In conclusione, l'illegittima condotta serbata dal Comune di Alcamo nella vicenda de qua - oltremodo lesiva non solo dell'interesse dell'istante società, ma anche e soprattutto del preminente interesse pubblico - integra gli estremi del **grave inadempimento**, con il conseguente diritto della Socim S.p.A. di chiedere la risoluzione del contratto d'appalto in essere, ed il correlato risarcimento dei danni subiti e subendi, come di seguito specificati:

- a) **€.377.939,96, a titolo di lucro cessante**, (per il mancato conseguimento dell'utile atteso, nella misura del 10% dell'importo di contratto, al netto del ribasso d'asta). La percentuale di utile del 10% trova conferma nelle disposizioni di legge in materia di appalti pubblici, che fissano in tale incidenza la quota di utile per l'appaltatore ricompresa nel corrispettivo dell'appalto.
- b) **€.318.529,34 per i costi ad oggi sostenuti** [€.123.840,00 per costo manodopera; €.95.800,00 per costo impiegati e tecnici; €.8.100,00 per costo affitti (**doc.18**); €.198,44 per registrazione contratto di locazione (**doc.18**); €.111,87 per consumi enel alloggio (**doc.19**); €.9.866,00 per costo polizza fideiussoria (**doc.20**); €.4.900,00 per costo polizze assicurative (**doc.21**); €.6.945,00 per spese contrattuali (**doc.22**); €.60.000,00 per mancato ammortamento attrezzature non utilizzate; €.1.741,00 per contributi Cassa Edile Trapani (**doc.23**); €.381,68 per spese per la partecipazione alla gara (**doc.24**); €.2.405,72 per costi di cantierizzazione (recinzione, cartellonistica e cancello di accesso al cantiere, utenze - **doc.25**); €.4.239,63 spese vive viaggi e trasferte (**doc.26**);

c) €.20.430,25 per lavori eseguiti e non contabilizzati (docc.8 e 27);

d) il tutto, oltre le spese generali (pari al 15% dell'importo netto contrattuale) ed il cd. "danno curriculare" - ovvero la "deminutio" di peso imprenditoriale della impresa per il mancato conseguimento delle qualificazioni connesse all'esecuzione dell'appalto, da quantificarsi nella misura ritenuta equa dalla giurisprudenza, pari al 5% dell'importo globale dei lavori contrattualizzati (cfr. Cons. Stato, Sez.VI, 2.3.2009, n.1180; Cons. Stato, Sez.VI, 5.9.2008, n.2751) - nonché gli ulteriori danni che matureranno fino all'esito definitivo del giudizio, gli interessi e rivalutazione monetaria, ed IVA, se dovuta.

Tutto quanto innanzi esposto, l'istante società, rapp.ta, difesa ed elettivamente dom.ta *ut supra*

CITA

il **Comune di Alcamo** (C.F. 80002630814), in persona del legale rapp.te p.t., dom.to per la carica presso la Casa Comunale, in Alcamo (TP) - 91011 - alla Piazza Ciullo n.30, a comparire innanzi al Tribunale di Palermo, Sezione Specializzata per le Imprese, Giudice a designarsi, nei locali di sua solita udienza siti in Palermo, per il mattino del giorno **23 novembre 2015**, alle ore del regolamento, con invito a costituirsi nel termine di almeno venti giorni prima dell'udienza indicata, ai sensi e nelle forme dell'art.166 c.p.c. ed a comparire, nell'udienza indicata, dinanzi al giudice designato ai sensi dell'art.168 bis c.p.c.; con espressa avvertenza che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui agli artt.38 e 167 c.p.c.; e che in caso di mancata costituzione si procederà in sua contumacia, per sentire così provvedere:

STUDIO LEGALE DELLA CORTE

- accertare e dichiarare, alla luce di tutto quanto innanzi evidenziato, il grave inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del Comune di Alcamo (TP);
- dichiarare la risoluzione del contratto di appalto *de quo*, stipulato in data 15.10.2014, rep. n.9186, per grave inadempimento del Comune di Alcamo, ai sensi dell'art.1453 c.c.;
- per l'effetto, condannare il Comune di Alcamo, in persona del legale rapp.te p.t., al risarcimento dei danni cagionati alla Socim S.p.A., e segnatamente a) **€.377.939,96, a titolo di lucro cessante**, b) **€.318.529,34 per i costi ad oggi sostenuti** [€.123.840,00 per costo manodopera; €.95.800,00 per costo impiegati e tecnici; €.8.100,00 per costo affitti; €.198,44 per registrazione contratto di locazione; €.111,87 per consumi enel alloggio; €.9.866,00 per costo polizza fideiussoria; €.4.900,00 per costo polizze assicurative; €.6.945,00 per spese contrattuali; €.60.000,00 per mancato ammortamento attrezzature non utilizzate; €.1.741,00 per contributi Cassa Edile Trapani; €.381,68 per spese per la partecipazione alla gara; €.2.405,72 per costi di cantierizzazione (recinzione, cartellonistica e cancello di accesso al cantiere, utenze); €.4.239,63 spese vive viaggi e trasferte]; c) **€.20.430,25 per lavori eseguiti e non contabilizzati**; d) il tutto oltre le **spese generali** (pari al 15% dell'importo netto contrattuale) ed il cd. **"danno curriculare"**, nonché gli ulteriori danni che matureranno fino all'esito definitivo del giudizio, gli interessi e rivalutazione monetaria, ed IVA, se dovuta;
- per l'effetto, dichiarare il diritto della Socim S.p.a. allo svincolo delle garanzie prestate, a mezzo delle richiamate polizze;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari del procedimento.

STUDIO LEGALE DELLA CORTE


Con riserva di chiedere mezzi istruttori anche all'esito del comportamento processuale del convenuto, si chiede sin d'ora ammettersi Consulenza Tecnica d'Ufficio al fine di accertare la sussistenza dei denunciati inadempimenti della stazione appaltante, nonché l'esatto ammontare dei danni tutti conseguenti e connessi all'accertato inadempimento della stazione appaltante.

Si esibiscono, altresì - mediante deposito in cancelleria - i documenti di cui all'indice degli atti.

Fatti salvi tutti i diritti anche relativi agli ulteriori danni.


Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 L. 23.12.1999 n. 488 e s.m.i. si dichiara che il valore della presente controversia è superiore ad € 520.000,00.

avv. Salvatore Della Corte



avv. Luca Ruggiero

avv. Fabio Ruggiero




RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza della *Socim S.p.a.*, io sottoscritto *Avv. Salvatore Della Corte* - autorizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli con delibera del 5.10.2004 ad avvalermi della facoltà di notifica a norma dell'art.7 della Legge 21.1.1994 n.53 - previa annotazione al n.639 del mio registro cronologico, ho notificato copia dell'antescritto atto di citazione, mediante spedizione di copia conforme all'originale, in plico raccomandato, dall'Ufficio Postale di Napoli n. 67 a:

Comune di Alcamo, in persona del legale rapp.te p.t., dom.to per la carica presso la Casa Comunale, in Alcamo (TP) - 91011 - alla Piazza Ciullo n.30 (Racc.ta A/R n.76485389990-3).

avv. Salvatore Della Corte



Per copia conforme all'originale



Letto approvato e sottoscritto _____

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
F.to Dr. Giovanni Arnone

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Cristofaro Ricupati

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo
Dalla Residenza Municipale, li

Il Segretario Generale

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.)

N. Reg. pubbl. _____

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 05/11/2015 all'Albo Pretorio nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it ove rimarrà esposto per gg. 15 consecutivi.

Il Responsabile Albo Pretorio

IL SEGRETARIO GENERALE
Cristofaro Ricupati

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 04/11/2015

- Decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 12 comma 1, L.R. 44/91)
- Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12 comma 2, L.R. 44/91)

Dal Municipio _____

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Cristofaro Ricupati